

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 ottobre 1962.

Nomina del dott. Giuseppe Renzetti a direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti in data 25 settembre 1962, n. 1076, con il quale il direttore generale delle ferrovie dello Stato ing. Severo Rissone è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Renzetti, direttore centrale di 1^a classe dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato direttore generale dell'Azienda medesima a decorrere dal 1° novembre 1962.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Registro n. 45 Uff. risc. Ferrovie, foglio n. 133. — BONOMI

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1962.

Classificazione tra le statali di tre strade in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le strade:

Strada statale n. 38 a Morbegno - Paniga - Ponte Nuovo - Traona - Centrale Vanoni - Nuova Olonio - Strada statale n. 340 della lunghezza di km. 22+929;

Strada statale n. 38 presso Ardenno - Cotaeggi - Masino - Bagni di Masino della lunghezza di km. 17+600;

Strada statale n. 38 a Morbegno - Gerola Alba - Fenile, della lunghezza di km. 17+700, hanno i requisiti previsti per essere inserite nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione provinciale di Sondrio;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le tre strade di cui alle premesse sono classificate statali con le denominazioni di:

Strada statale n. 402 « Valeriana »;

Strada statale n. 404 « di Val Masino »;

Strada statale n. 405 « di Val Gerola ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1962
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 38

(6336)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1962.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, (registro Lavori pubblici, foglio n. 30) e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « Innesso Strada statale 90 ad Ariano Irpino - Montecalvo Irpino - Innesso Strada statale 90-bis a Buonalbergo » della lunghezza di km. 22+400, compresa (al n. 346) del predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesso Strada statale n. 90 ad Ariano Irpino - Montecalvo Irpino - Innesso Strada statale n. 90-bis a Buonalbergo, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 414 « di Montecalvo Irpino ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1962
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 37

(6335)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della città di Norcia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° agosto 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la città di Norcia;